



Avv. Niccolò
Massella Ducci Teri
NOTAIO
Via Tommaseo 28 - La Spezia
Tel. 0187/734601

REPERTORIO N. 10.077

RACCOLTA N. 4.449

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre, in La Spezia,
via Tommaseo n. 28, nel mio studio, alle ore diciassette
30 settembre 2020

Avanti a me Dottor NICCOLO' MASSELLA DUCCI TERI, Notaio in La
Spezia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia
e Massa,

è presente

- BONATI Simonetta, nata a La Spezia il 5 luglio 1953, residente in La Spezia, via del Prione n. 21, cittadina italiana, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, che mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della Associazione denominata **"AIL Sezione di LA SPEZIA Organizzazione di Volontariato"** L'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA SEZIONE LA SPEZIA **"FRANCESCA LANZONE"**, con sede in La Spezia, via del Torretto civico 36, codice fiscale 01056480112.

La comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convocati gli associati e l'organo amministrativo per partecipare all'assemblea della sunnominata associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione di un nuovo statuto per adeguarlo a quanto previsto dalle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recanti il codice del Terzo Settore;
- 2) modifica della denominazione;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti, ai sensi del vigente statuto associativo, la comparente signora BONATI Simonetta, la quale dopo aver constatato e dato atto:

- che sono intervenuti personalmente e/o per deleghe regolarmente conferite a norma di legge e di statuto, gli associati che risultano nel foglio di presenze che, previa verifica fatta dal Presidente in Assemblea e previa lettura da me Notaio datane contestualmente, vidimato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la presente assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Associativo, in particolare con comunicazione mediante affissione nei locali dell'ordine del giorno;
- che la prima convocazione è andata deserta e, pertanto, la presente è costituita in seconda convocazione;
- che per l'Organo Amministrativo è presente il Presidente, signora BONATI Simonetta ed il Vice Presidente signora Cozzani Sandra, mentre risultano assenti la signora Baglietto Monica e la signora Centi Simonetta; che è presente il signor Savelli Paolo, revisore, mentre risulta assente il revisore, signora Graziella Zangrandi,

dichiaro

la presente Assemblea validamente costituita e pertanto atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Registrato a La Spezia
il 12/10/2020
serie IT
al n. 6441

Venendo alla materia posta al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di un nuovo statuto sociale che regola l'attività della stessa, approvandone le norme come da lui lette in assemblea, adeguandolo, pertanto, a quanto previsto dalle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recanti il codice del Terzo Settore.

In particolare, il Presidente, richiamando la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, fa presente che il nuovo Statuto può essere adottato applicando i quorum previsti per la assemblea ordinaria, recependo così le modifiche apportate all'articolo 101, comma 2 del D.Lgs 117/2017 dal D.Lgs 105/2018.

Infine il Presidente, evidenziando come non siano stati ancora emanati tutti i Decreti Attuativi conseguenti al D.Lgs 117/2017 e, in particolar modo, non sia stato ancora istituito il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, rileva come le modifiche statutarie connesse alla nuova disciplina produrranno pienamente i loro effetti all'effettiva iscrizione della Associazione nel suddetto registro.

Continuando nella sua esposizione il Presidente propone, inoltre, di modificare la denominazione della associazione, per garantire uniformità rispetto a tutte le denominazioni delle altre sezioni AIL, in **"Sezione AIL di LA SPEZIA - Francesca Lanzone Organizzazione di Volontariato"** e in breve **"AIL LA SPEZIA Francesca Lanzone ODV"**.

L'assemblea, all'unanimità, e mediante voto palese,

D E L I B E R A

- di adottare e fare proprio lo statuto che regola l'attività della Associazione a quanto previsto dalle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recanti il codice del Terzo Settore, approvandone le norme come riportate nel testo proposto e letto in assemblea dal Presidente e lo consegna a me notaio perché lo tenga a raccolta nei miei atti e ne rilasci copie, così che il Consiglio di Amministrazione possa adottare i conseguenti adempimenti e possa provvedere alla funzionalità dei propri organi;

- di modificare la denominazione della associazione in **"Sezione AIL di LA SPEZIA - Francesca Lanzone Organizzazione di Volontariato"** e in breve **"AIL LA SPEZIA Francesca Lanzone ODV"**.

Il nuovo statuto, composto di numero venticinque articoli, sottoscritto dal comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea viene chiusa alle ore diciassette e quaranta.

Ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 il presente atto e i relativi allegati sono esenti da imposta di bollo e di registro.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che ho letto, con gli allegati, al comparente il quale, a mia domanda, lo ha approvato perché conforme alla sua manifestata volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e quarantacinque.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio manoscritto per facciate quattro e quanto sin qui della presente quinta.

F.to Simonetta Bonati

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

Allegato al n. 10047 di Repertorio



e al n. 1468 di Raccolta sub. "A"

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA
ONLUS
SEZIONE DI LA SPEZIA "Francesca Lanzone"

5

Bonati Simonetta *Simonetta Bonati*
Lanzone Matteo *delega*
Rovelli Diego *Ang. Rovelli*
Lupi Elisabetta *delega*
Taverna Barbara *Barclutene*
Savelli Paolo *Per Sacc'*
Cozzani Sandra *francesca*
Carrarino Giovanna *Amoroso*
Carrarino Lidia *Lidia Carrarino*
Righetti Remo *Remo Righetti*
Zammarchi Renza *delega*
Bonati Roberta *delega*



Simonetta Bonati

Allegato al n. 10.077 di Repertorio e al n. 4.449 di Raccolta sub "B"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Sezione AIL di LA SPEZIA - Francesca Lanzone

Organizzazione di Volontariato"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Sezione AIL di LA SPEZIA - Francesca Lanzone Organizzazione di Volontariato" e in breve "AIL LA SPEZIA Francesca Lanzone ODV".

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o dell'acronimo "odv", nonché del logo grafico dell'AIL Nazionale.

La sede legale è stabilita in LA SPEZIA.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, sedi secondarie o delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL La Spezia, prive di personalità giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla stessa Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 24.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2

**Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e
mieloma – AIL Nazionale**

La Sezione AIL di La Spezia ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi e le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di La Spezia ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e AIL Sezione di LA SPEZIA ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'

Art. 3

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale.

L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, mieloma ed altre ematopatie (in breve indicate come "leucemie"), nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro.

Art. 4

Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2006;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2008 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione tra l'altro potrà in

via esemplificativa e non esaustiva, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

1) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie, di altri tumori del sangue e delle malattie ematologiche;

2) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie, di altri tumori del sangue e delle malattie ematopatie, in particolare promuovendo e curando la collaborazione con le Università e con gli Istituti di Ricerca;

3) contribuire agli impegni necessari per potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

4) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;

5) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti istituzionali, società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative ai tumori del sangue e altre ematopatie ed il loro impatto sociale;

6) offrire alle istituzioni amministrative e sanitarie una responsabile

collaborazione nella applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

7) collaborazione con le Autorità, con i Servizi sanitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella socio-sanitaria, in favore dei malati ematologici e delle loro famiglie;

8) curare la preparazione dei volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza dei pazienti, sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, predisponendo anche l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;

9) incrementare i rapporti fra i pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;

10) diffondere e divulgare la conoscenze delle patologie ematologiche, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca;

11) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le proprie finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;

12) educare, istruire e formare professionalmente.

le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente, in favore dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato.

Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 5

Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- Svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;

- Acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;

- Rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;

Acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando

risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL la Spezia ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art. 6

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative versate dai soci;
- contributi, oblazioni, erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche, siano esse generiche o finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione;
- donazioni, eredità e legati;
- contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione.

Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 7

Soci

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono essere soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnino a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci e gli eventuali Volontari non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice del Terzo Settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000, purchè non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualifica di volontario, socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di

rapporto retribuita con l'Associazione.

L'attività del Volontario, socio e non, occasionale o non occasionale, mossa da spirito di solidarietà, e prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di:

- Votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle deliberazioni Assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Versare la quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Perdita della qualifica di socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- Recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di

Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta

almeno tre mesi prima;

- Esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno

successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata

all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento, fermo il diritto del

Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in

cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è

deliberata per:

* aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi

organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente

Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;

* morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per

almeno tre anni e decorsi trenta dal ricevimento di invito scritto a

provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

* causa di morte;

* mancata partecipazione alle attività della sezione per un periodo di tre

anni non giustificato.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in

ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono

ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;

× - Il Consiglio di Amministrazione;

× - Il Presidente;

× - L'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

L'Associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione. I regolamenti interni potranno riguardare anche aspetti di natura gestionale o amministrativa.

Ai componenti degli Organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità di cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL La Spezia, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra una ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori.

La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal regolamento AIL nazionale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per tre anni.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 12

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina e revoca il Presidente e i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- Nomina e revoca i membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;

- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei

casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;

- Nomina, ove lo ritenga opportuno, e revoca, i tre membri del Collegio dei

Probiviri;

- Si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione

non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

- Delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione

dei soci;

- Delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e

del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge,

redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;

- Determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di

Amministrazione non vi provveda;

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

- Delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto

dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per

legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

- Delibera sulle modifiche dello statuto;

- Delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

- Delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da

quello dove è istituita la sede legale;

- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci può nominare Benemeriti coloro che, a suo giudizio hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e Onorari coloro che, a suo giudizio, illustrano l'Associazione con la loro adesione.

ART. 13

Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione può essere fatta secondo modalità che il Consiglio di Amministrazione riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici (quali e-mail) purché tutti con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, una

entro il 31 (trentuno) gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- Per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- Su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- Su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, ove nominato.

ART. 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita a norma dell'art. 21 c.c..

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi Sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;
- per l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E

VICEPRESIDENTI

ART. 15

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di sette membri, eletti dall'Assemblea, tra i propri soci.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati.

Decadono coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

ART. 16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

Nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere.

Nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;

Delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;

Stabilisce la quota associativa annuale;

Delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga

	opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;	
	Istituisce sedi secondarie e/o delegazioni;	
	Stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di	
	carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di	
	iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni	
	altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo	
	giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo	
	dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;	
	Presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e	
	il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;	
	Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il	
	carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri	
	componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti	
	o per categorie di atti e contratti.	
	Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di	
	Amministrazione delle Sezioni della Regione Liguria alla designazione	
	della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione	
	del Consiglio di Amministrazione Nazionale.	
	ART. 17	
	Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione,	
	almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del	
	progetto di bilancio consuntivo, preventivo e di bilancio sociale,	
	quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre	

Alle stesse adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il

Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal

Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche

per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei

partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di

intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati

nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi

requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il

Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la

stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 19

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente

dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in

giudizio. A tale riguardo, egli ha il potere di proporre azioni e domande e di

resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di

stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o

conseguenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e

presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di

Amministrazione.

Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del

Alle stesse adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il

Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal

Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche

per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei

partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di

intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati

nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi

requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il

Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la

stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 19

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente

dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in

giudizio. A tale riguardo, egli ha il potere di proporre azioni e domande e di

resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di

stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o

conseguenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e

presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di

Amministrazione.

Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del

L'organo di controllo:

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una

relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed

economico-finanziario;

Provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare

l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;

Monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs.

117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di

eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta

fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

Attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto

in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;

Provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal

presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal

Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo

ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione,

oppure dall'Organo di Controllo, purchè costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO

ART. 23

Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il trenta aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo, quello preventivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo ove previsto ai sensi di legge, sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 24

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Ducci Teri, Notaio

C
LE
FO
D.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-

LE

FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL

D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.